



# COMUNE DI PADRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 13/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 748-755 DELLA LEGGE N. 160/2019 E SS.MM.II..

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Novembre alle ore 09.00, nell'AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
CONTU DANILO	SI
PIRAS ANGELO	SI
DOMINICI SANTO	SI
MANCA ALESSANDRA	SI
SERRA ANTONIO	SI
MASCIA ANGELA RITA	--

Presenti n° 8 Assenti n° 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'argomento di cui al punto 3 all'ordine del giorno della seduta odierna;

**Premesso** che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante la disciplina della nuova IMU:

- ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. in parola;

**Constatato** che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell'art. in esame, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, assoggettando all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Ricordato** che, nell'ambito della norma in trattazione:

- ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- nel successivo comma 743, sono individuati i soggetti passivi, anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- i commi 748-754, prescrivono quanto segue:
  - *l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
  - *l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
  - *fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*
  - *l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
  - *per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*

- *per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti, l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86%, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- il comma 755, disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, prevedendo la possibilità per i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015; per fattispecie, il Comune, negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Osservato** che l'art. 1 della L. 160/2019, in ordine alla diversificazione delle aliquote IMU, prevede le seguenti prescrizioni:

- comma 756: *“a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 **esclusivamente** con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze...”;*
- comma 757: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di **elaborare il prospetto delle aliquote** che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

**Richiamata** la propria deliberazione n. 11 del 19/05/2020, con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 738 e ss. della Legge n. 160/2019, composto di n. 19 articoli;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 31/12/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:
  - l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
  - l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);

- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

**Ritenuto** opportuno, richiamare inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data”*

**Rimarcato** che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i Comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

**Dato atto** che

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

**Ritenuto**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di PADRIA”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale;

**Visti:**

- il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2023;

- il PIAO 2023 - inclusa la sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/05/2023;
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/11/2007;
- il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Richiamati** l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e ss.mm.ii. e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii., i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

**Ravvisata** la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

**Acquisiti** preventivamente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii.;

**Udito** l’intervento del Sindaco il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta e dei presupposti sulla quale la stessa si fonda;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, con n. 8 voti Favorevoli

### UNANIME D E L I B E R A

**Di fare proprie** le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;

**Di approvare**, per l’effetto, per l’anno 2024, nelle misure di cui al “Prospetto aliquote IMU – Comune di Padria”, generato attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Di dare atto** che a seguito dell’approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;

**Di prendere atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente paragrafo;

**Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario in ordine agli adempimenti di competenza;

**Di dichiarare** infine, con successiva e separata unanime votazione (n. 8 voti favorevoli) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

## Prospetto aliquote IMU - Comune di PADRIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.86%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0.86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.86%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0.72%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione Categoria catastale: - A/5 Abitazioni di tipo ultrapolare - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - Abitazioni non locatate e non concesse in comodato	0.82%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati	0.76%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0.61%*

### Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **03/11/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **03/11/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 838**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO** attesta che in data 13/11/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge